



CITTÀ DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

T/229/U14

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI PER STABILIRE
LE SANZIONI TRIBUTARIE E LA LORO ENTITA'**

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 25 giugno 1998.

Approvato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 6 luglio 1998, prot.n. 6163.

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 22 luglio 1998 al 6 agosto 1998.

Entrato in vigore il 7 agosto 1998.

1. Criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali :

Via S.Donato, 199 - 40057 Granarolo dell'Emilia - tel. 051/6604111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375 P.I. 00701911208



CITTÀ DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

- A) applicazione della sanzione del MASSIMO previsto dalla legge, in caso di OMessa presentazione della dichiarazione o denuncia ;
- B) applicazione della sanzione in misura INTERMEDIA, tra il minimo e il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia INFEDele ;
- C) applicazione della sanzione nel MINIMO stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ridondare sulla determinazione del tributo (errori così detti “formali” presentati nella denuncia) ;
- D) applicazione della sanzione in misura SUPERIORE AL MINIMO in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal comune ;

2. di determinare, in conseguenza dei criteri fissati, l’entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come in appresso :

A) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI :

- a) omessa presentazione della dichiarazione
- b) dichiarazione infedele
- c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell’imposta o diritto (c.d. errori formali)

SANZIONI :

- a) 200% dell’imposta o del diritto con un minimo di L. 100.000
- b) 75% della maggiore imposta o diritto dovuto
- c) L. 100.000

B) TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIOLAZIONI :

- a) omessa presentazione della denuncia
- b) denuncia infedele
- c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa (c.d. errori formali)

SANZIONI :

- a) 200% della tassa dovuta con minimo di L. 100.000
- b) 75% della maggiore tassa dovuta



CITTÀ DI GRANAROLO DELL'EMILIA Provincia di Bologna

c) L. 100.000

C) TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

VIOLAZIONI :

- a) omessa presentazione di denuncia originaria o di variazione
- b) denuncia originaria o di variazione infedele
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73 comma 3 bis, del D.Lgs. n. 507/1993, ovvero la mancata restituzione di questionari nei termini di sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele

SANZIONI :

- a) 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta
- b) 75% della maggiore tassa dovuta
- c) L. 50.000
- d) L. 100.000

D) IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

VIOLAZIONI :

- a) omessa presentazione della denuncia dovuta
- b) denuncia infedele
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele

SANZIONI :

- a) 200% del tributo dovuto con un minimo di L. 200.000
- b) 75% della maggiore imposta dovuta
- c) L. 100.000
- d) L. 200.000

E) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

VIOLAZIONI :

- a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia
- b) dichiarazione o denuncia infedele
- c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta



CITTÀ DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni
- e) rmi dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele

SANZIONI:

- a) 200% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000
 - b) 75% della maggiore imposta dovuta
 - c) L. 100.000
 - d) L. 200.000
3. di stabilire che nel caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, la sanzione viene aumentata della metà ;
 4. di stabilire, in relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D.Lgs. 472/97, che ricorre sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorchè l'ammontare della sanzione stessa è superiore al doppio del tributo dovuto, con esclusione del minimo edittale. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del tributo) ;
 5. di stabilire, infine, che è abrogata ogni altra norma o disposizione non compatibile con quanto sopra stabilito.